

SOLLECITAZIONI E DENUNCE DELL'ANFAA E DELL'UIPDM PER SUPERARE LE RESISTENZE FRAPPOSTE ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL'ADOZIONE SPECIALE *

FRANCESCO SANTANERA

Per contrastare le numerose e fortissime resistenze frapposte da enti pubblici e privati di assistenza (in particolare gli istituti di ricovero di minori), all'attuazione della legge 431/1967 sull'adozione speciale, l'Anfaa (1) e l'Uipdm (2) avevano assunto numerose iniziative di sollecitazione e di denuncia.

Esse erano state soprattutto rivolte agli enti preposti alla vigilanza (Ministero dell'interno; Prefetture; Onmi, Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nonché alle istituzioni (Province, Comuni, Enti nazionali e locali) che avevano disposto il ricovero dei fanciulli in difficoltà.

Segnalazione dell'Anfaa alle istituzioni scolastiche

Tenuto conto dell'inattività delle istituzioni (Ministero della pubblica istruzione, Patronati

scolastici, ecc.), con lettera del 6 ottobre 1967 l'Anfaa aveva informato tutti i Provveditori agli studi che il secondo comma dell'articolo 314/5 della legge 431/1967 stabiliva quanto segue: «*I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici, debbono riferire al più presto al Tribunale per i minorenni, tramite il Giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono comunque a conoscenza*».

Dai Provveditori agli studi di Milano, Modena, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Calabria, Roma e Sassari la segnalazione dell'Anfaa era stata trasmessa ai Capi istituto delle scuole secondarie di 1° e 2° grado statali e non statali, agli Ispettori scolastici, ai Direttori didattici e ai Presidenti dei Patronati scolastici.

In seguito era anche intervenuto il Ministro della pubblica istruzione che in data 5 febbraio 1968 aveva inviato ai Provveditori agli studi una circolare avente per oggetto "Articolo 314/5 della legge 5 giugno 1967, n. 431 sull'adozione speciale. Obbligo di segnalazione degli organi scolastici".

Sollecitazioni e denunce

Nel luglio 1967 l'Anfaa aveva inviato a tutti i Vescovi italiani una lettera in cui veniva segnalato che «*moltissimi soci dell'associazione hanno manifestato e manifestano crescente disagio al ricevimento di richieste di denaro accompagnate da notizie quali: (...) adottare legalmente una orfanella comporta un monte di difficoltà, fra cui il permesso del Tribunale (...). È possibile fare una adozione che ha valore davanti a Dio e alla vostra coscienza, poiché sapete che una bambina viene educata e mantenuta con il vostro continuo e sensibile gesto d'amore. Come si compie? 1) richiedendo a noi nome e cognome dell'orfanello che volete adottare; 2) inviando lire 12.000 mensili anche a rate*».

L'Anfaa, oltre a sollevare «*seri dubbi sulla validità educativa e morale di iniziative di siffat-*

* Tredicesimo articolo sulle attività svolte dal volontariato dei diritti e sui risultati raggiunti. I precedenti articoli pubblicati su questa rivista riguardano: "La situazione dell'assistenza negli anni '60: 50mila enti e 300mila minori ricoverati in istituto", n. 163, 2008; "L'assistenza ai minori negli anni '60: dalla priorità del ricovero in istituto alla promozione del diritto alla famiglia", n. 164, 2008; "Anni '60: iniziative dell'Anfaa per l'approvazione di una legge sull'adozione dei minori senza famiglia", n. 165, 2009; "I minori senza famiglia negli anni '60: rapporti internazionali e appello dell'Anfaa al Concilio ecumenico Vaticano II", n. 166, 2009; "1964: presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge sull'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 167, 2009; "Le forti opposizioni alla proposta di legge 1489/1964 sull'adozione legittimante", n. 168, 2009; "Altre iniziative dell'Anfaa per l'approvazione dell'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 169, 2010; "Finalmente approvata la legge 431/1967 sull'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 170, 2010; "Riflessioni in merito alla svolta socio-culturale promossa dall'adozione legittimante e dal volontariato dei diritti", n. 171, 2010; "Le travagliate prime applicazioni della legge 431/1967 istitutiva dell'adozione legittimante", n. 172, 2010; "Azioni intraprese dall'Anfaa e dall'Uipdm per l'attuazione della legge sull'adozione speciale", n. 173, 2010; "Ulteriori azioni dell'Anfaa e dell'Uipdm per la corretta applicazione della legge 431/1967 sull'adozione speciale e per l'adeguamento funzionale dei Tribunali e delle Procure per i minorenni", n. 174, 2011.

(1) Come ho già segnalato la denominazione dell'Anfaa era all'epoca "Associazione nazionale famiglie adottive e affiliati".

(2) L'Uipdm (Unione italiana per la promozione dei diritti del minore) ha in seguito assunto la denominazione di "Unione per la promozione dei diritti del minore e per la lotta contro l'emarginazione sociale" e successivamente quella attuale di Ulces (Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale).

ta natura sia nei riguardi di coloro che ricevono gli opuscoli, sia e soprattutto nei riguardi dei bambini ricoverati» (3), si rammaricava che «simili sistemi servono a creare un gravissimo equivoco sui reali bisogni affettivi ed educativi dei bambini e fanciulli e ad impedire la retta applicazione della legge sull'adozione speciale che rappresenta un grande passo innanzi nella tutela dell'infanzia sola».

Ricevuta una copia della succitata lettera dell'Anfaa, l'On. Maria Pia Dal Canton aveva scritto il 21 luglio 1967 agli Arcivescovi di Bari e Messina nonché ai Vescovi di Montepulciano (Siena) e di Oria (Brindisi) facendo presente «la necessità di un autocontrollo degli istituti (...) per eliminare vere e gravi storture pedagogiche che hanno negative ripercussioni sui minori affidati» essendo «accertato che gravi traumi psicologici vengono provocati nel minore dalla mancanza dei genitori e del calore di un focolare domestico e che, come risulta da approfondite indagini condotte da esperti in materia, gran parte delle leve della delinquenza e della prostituzione provengono da istituti per minori».

Preso atto che le iniziative di cui sopra non avevano conseguito alcun risultato e che l'estesa disapplicazione della legge sull'adozione speciale era causata in primo luogo dagli istituti di ricovero che non trasmettevano ai Giudici tutelari l'elenco dei fanciulli accolti, impedendo quindi ogni possibilità di adozione di quelli adottabili in quanto «privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore», in data 29 marzo 1968 l'Anfaa aveva inviato ai Vescovi italiani un'altra lettera in cui veniva comunicato quanto segue: «Questa associazione si duole di dover constatare che la stragrande maggioranza degli istituti di assistenza e di protezione all'infanzia non ha ancora ottemperato agli obblighi della legge 5 giugno 1967 n. 431 sull'adozione speciale. Ciò costituisce non solo una violazione della legge, ma arreca grave pregiudizio ai bambini soli, ritardando la loro sistemazione in famiglie adottive e impedendola definitivamente ai fanciulli che hanno compiuto gli anni otto nel periodo intercorrente dall'entrata in vigore della legge (7 luglio 1967) al

giorno della segnalazione di cui al 2° comma dell'articolo 314/5 o al momento della trasmissione del primo elenco ai sensi del 3° comma dell'articolo 314/5» (4).

Non avendo anche in questo caso ricevuto alcuna risposta e permanendo la gravissima violazione della legge sull'adozione speciale, l'Anfaa segnalava alle Autorità religiose con lettera del 20 settembre 1969 (5) che «nel gennaio 1969, questa Associazione, dopo aver inviato senza esito agli istituti di assistenza all'infanzia svariati solleciti perché venissero adempiuti gli obblighi imposti a detti istituti dall'articolo 314/5, 3° comma, della legge 5 giugno 1967, n. 431 (trasmissione trimestrale al Giudice tutelare degli elenchi dei minori ricoverati o assistiti), visitava ad uno ad uno gli istituti, di cui all'elenco riportato in seguito, spiegando l'obbligo di cui sopra» e che «a ciascun istituto veniva inoltre consegnata una copia della legge 5 giugno 1967 n. 431 e un ciclostilato informativo».

Inoltre «gli istituti erano informati che le schede nominative da allegare agli elenchi trimestrali venivano fornite gratuitamente da questa Associazione».

L'Anfaa avvisava quindi le Autorità religiose che «nonostante la vita in istituto costringa i bambini a subire i deleteri effetti, scientificamente accertati, della carenza di cure familiari, molti sono gli istituti visitati ancora inadempienti». Veniva quindi allegato «l'elenco di quelli dipendenti dall'autorità ecclesiastica o con personale religioso che non hanno mai adempiuto alla trasmissione degli elenchi trimestrali dei minori ricoverati o assistiti o che vi adempiono con notevole ritardo».

L'elenco comprendeva 53 istituti del Piemonte ed era indicata la data dell'ultima trasmissione degli elenchi dei minori ricoverati, nonché il numero dei fanciulli accolti, l'entità e la qualifica del personale adulto.

Nella stessa lettera l'Anfaa aveva segnalato alle Autorità religiose che nel periodo compreso tra i mesi di luglio e dicembre 1968 aveva spedito «ai direttori di 88 istituti di assistenza all'infanzia, la maggior parte dei quali dipendenti dall'Autorità ecclesiastica o con personale religioso, la seguente lettera per rilevare il loro

(3) Erano centinaia gli opuscoli inviati da istituti religiosi per la raccolta di fondi. Un elenco è contenuto nel mio articolo del n. 172, 2010 di *Prospettive assistenziali*.

(4) Il testo integrale della lettera è riportato sul n. 2, 1968 di *Prospettive assistenziali*.

(5) Cfr. «Lettera dell'Anfaa alle Autorità religiose», *Ibidem*, n. 8/9, 1970.

atteggiamento nei riguardi dell'affidamento a scopo adottivo (adozione speciale o tradizionale) e dell'affidamento familiare a scopo educativo: «Mia moglie ed io siamo venuti dopo lunga riflessione nella determinazione di accogliere nella nostra famiglia una bambina o un bambino dai 6 ai 14-15 anni. Siamo in grado di poter provvedere a tutte le sue necessità sia morali che materiali. Abitiamo in una zona molto salubre, le scuole sono vicine e l'alloggio è di nostra proprietà. Mia moglie è casalinga ed io sono impresario edile. Se fosse possibile preferiremmo poter adottare una bambina o un bambino, ma saremmo anche d'accordo, se vi fossero difficoltà per l'adozione, di tenerla in semplice affidamento, naturalmente con spese a nostro carico. La pregherei di farmi sapere quali referenze e quali documenti devo presentare e quando è possibile venire nel Suo istituto per conoscere la bambina. La ringrazio anticipatamente della Sua risposta che mi auguro favorevole e Le porgo i miei rispettosi saluti» (6).

Veniva quindi segnalato che «25 istituti non hanno risposto e 49 hanno dichiarato di non avere minori che potessero essere affidati o adottati» nonostante che nelle lettere di risposta gli istituti segnalassero sempre che i bambini erano ricoverati perché abbandonati.

Dopo aver segnalato alle Autorità religiose le risposte più significative dalle quali risultava che l'adozione era vietata dalle «nostre regole» o addirittura dalla «legge», la lettera dell'Anfaa terminava con la seguente frase: «Si confida vivamente che le SS. LL. vorranno prendere in considerazione le situazioni sopra esposte affinché i minori ricoverati negli istituti di assistenza possano almeno essere trattati secondo giustizia».

Non avendo ricevuto alcun riscontro, l'Uipdm in data 12 febbraio 1970 aveva indirizzato alla Segreteria di Stato del Vaticano la seguente lettera: «Si unisce fotocopia della lettera inviata dal pontificio istituto educativo femminile del Sacro Cuore di Pompei (7) e si prega codesta

(6) Analoga lettera era stata inviata dall'Anfaa nel settembre 1964 a 267 enti privati di assistenza, 105 Istituti provinciali per l'infanzia e 82 Federazioni provinciali dell'Onmi (Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia). Cfr. il mio articolo «Le forti opposizioni alla proposta di legge 1489/1964 sull'adozione legittimante», *Ibidem*, n. 168, 2009.

(7) Il testo della lettera della Superiora del pontificio istituto di Pompei del 30 dicembre 1969 era il seguente: «Gent.mo Sig. Bodenzi, già altra volta l'assicurai che le bambine non si muove-

Reverendissima Segreteria di Stato di prendere le necessarie misure per evitare che gli istituti religiosi di assistenza all'infanzia continuino ad agire in violazione dei diritti fondamentali dei bambini (diritto alla famiglia) e in violazione alle leggi vigenti. Si unisce altresì copia della lettera inviata dall'Associazione nazionale famiglie adottive alle autorità religiose ove sono precisate ingiustificate posizioni da parte di molti istituti religiosi di assistenza all'infanzia. Grato di conoscere le determinazioni di codesta Reverendissima Segreteria di Stato, porgo i migliori ossequi».

La deludente risposta del 18 aprile 1970 della Segreteria di Stato a firma del sostituto Monsignor G. Benelli era così redatta: «Mi riferisco all'esposto fatto qui pervenire in data 2 febbraio 1970, in cui Ella invitava questa Segreteria di Stato a voler prendere «le necessarie misure per evitare che gli istituti religiosi di assistenza all'infanzia continuino ad agire in violazione dei diritti fondamentali dei bambini e in violazione alle leggi vigenti». In pari tempo, Ella allegava, fra l'altro, copia di una lettera inviata dall'Associazione famiglie adottive alle Autorità religiose, ove erano elencati gli istituti che continuerebbero a violare tali norme. Al riguardo, mi permetto di farLe presente che, da informazioni circostanziate assunte dagli Organi ecclesiastici competenti, le suddette indicazioni non sono risultate del tutto esatte».

Replicava quindi il presidente dell'Uipdm con una nota del 15 ottobre 1970 nei seguenti termini: «Desidero significarLe che nella Sua risposta del 18 agosto 1970 (prot. n. 15543) all'esposto che Le avevo inviato, viene riconosciuto che vi sono istituti di assistenza all'infanzia retti o dipendenti da religiosi che non inviano gli elenchi trimestrali di cui alla legge 5-6-67 n. 431. Così facendo, detti istituti impediscono ai bambini di avere una famiglia, com'è loro diritto naturale oltre che riconosciuto dalle leggi italiane. Si sottolinea che gli adempimenti relativi all'invio degli elenchi trimestrali riguardano istituti situati in tutte le zone d'Italia. Il fatto è pertanto molto più esteso di quanto segnalato nel citato mio esposto.

ranno di qui. Se stanno contente lei ha potuto constatarlo di persona. Non dubiti per qualunque cosa dovesse sentire. Son le assistenti sociali che si son messe in testa di togliere le bambine dagli istituti. Sua eccellenza si è fatto sentire e qui non sono più venute. Perciò stia tranquillo. Cari saluti ed auguri per il nuovo anno».

«Questa Unione, di fronte all'importanza vitale per i bambini di crescere circondati dall'affetto di una famiglia e all'impossibilità, scientificamente dimostrata, degli istituti di rispondere alle esigenze umane e sociali dei minori, confida che la Segreteria di Stato vorrà adoperarsi perché gli istituti di assistenza all'infanzia adempiano ai loro obblighi».

Valida iniziativa della Diocesi di Torino

Molto significativa era stata l'iniziativa della Commissione di vigilanza degli enti religiosi di assistenza della Diocesi di Torino che, anche in relazione all'indagine avviata il 6 dicembre 1967 dall'Anfaa per verificare l'applicazione della legge 431/1967 da parte degli istituti del mandamento della Pretura di Torino (8), in data 8 marzo 1968 aveva inviato ai responsabili degli istituti di assistenza all'infanzia la seguente circolare: «Si informano i dirigenti degli istituti che si occupano di minori, dell'entrata in vigore della nuova legge 5 giugno 1967 n. 431 "Dell'adozione speciale" e si richiama l'attenzione sugli obblighi che essa comporta. È scientificamente dimostrato che la privazione di assistenza materiale e morale si ripercuote sullo sviluppo psico-fisico-mentale-sociale del bambino e che il ricovero in istituto non è in grado di ovviare del tutto a questi deleteri effetti. La legge si propone quindi di dare tempestivamente una valida famiglia ai bambini che ne sono privi. In base al 2° e 3° comma dell'articolo 314/5 della legge suddetta sorge per i dirigenti delle istituzioni pubbliche e private di protezione o assistenza all'infanzia l'obbligo di:

a) segnalare al più presto al Tribunale per i minorenni i minori privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. La segnalazione consiste in una relazione dettagliata in triplice copia che deve contenere come intestazione la precisazione del destinatario – Tribunale per i minorenni – ma deve essere spedita al Giudice tute-

lare che la trasmetterà d'ufficio. La privazione di assistenza materiale, che non coincide con l'assistenza economica, si verifica quando vengono a mancare quell'insieme di prestazioni che assicurano al bambino il soddisfacimento delle esigenze di alimentazione, di abitazione, di abbigliamento, di igiene o altri mezzi necessari allo sviluppo. Il pagamento di una retta non può quindi essere considerato adempimento di assistenza materiale. La privazione di assistenza morale si verifica quando viene a mancare quell'insieme di cure affettive ed educative che assicurano il normale sviluppo della personalità del bambino;

b) trasmettere gli elenchi trimestrali di tutti i minori fino agli anni 21 che si ritrovano presso l'istituto. Le modalità di trasmissione, affinché il Giudice tutelare possa conoscere la situazione obiettiva di ciascun minore, sono le seguenti:

– invio di un elenco generale dei minori ricoverati o assistiti (compresi quelli con handicap fisici, psichici o sensoriali) come segue:

Al Giudice tutelare di.....

In adempimento all'obbligo di cui al 3° comma dell'articolo 314/5 della legge 5-6-1967 n. 431 dell'istituto..... con sede in..... Via..... n..... trasmette l'elenco generale dei minori ricoverati o assistiti alla data del.....:

1 - Cognome e nome

2 - » »

ecc.

– invio, per ciascun minore, di una scheda nominativa in cui appaiano i motivi dell'assistenza o del ricovero, persona o ente che ha disposto il ricovero, la situazione del minore ed i suoi rapporti con genitori o parenti, la cui numerazione corrisponda a quella dell'elenco generale. Non si allegano le schede nominative dei minori segnalati con relazione in triplice copia (ved. Punto a). Gli elenchi e le schede una volta all'anno devono essere inviati completi, trimestralmente si provvederà agli aggiornamenti in base ai nuovi ammessi o dimessi o alle variazioni inerenti la situazione degli altri minori.

«Le schede possono essere richieste senza alcuna spesa presso l'Associazione nazionale famiglie adottive ed affilianti, Via Madama Cristina 74, 10126 Torino, tel. 60.157 e presso la Commissione di studi, Corso Siccardi 6, 10122 Torino, tel. 54.22.72 - 55.33.14. Presso il Tribunale per i minorenni, Corso Unione Sovietica 327,

(8) Cfr. "Indagine sull'applicazione della legge sull'adozione speciale da parte delle istituzioni di assistenza", *Prospettive assistenziali*, n. 3/4, 1968. I risultati di analoghe iniziative dell'Anfaa sono contenuti nell'articolo di Renata Pettignani "Indagine conoscitiva su alcuni istituti ed enti di protezione e assistenza all'infanzia esistenti in Piemonte", *Ibidem*, n. 8/9, 1970 e nella relazione "Indagine conoscitiva su alcuni istituti educativo-assistenziali esistenti nel Lazio", *Ibidem*, n. 11/12, 1970. Si veda altresì "La relazione di un gruppo di volontari sull'istituto 'Casa dei Bimbi' di Verrone (Torino)", *Ibidem*, n. 13, 1971.

si terranno riunioni per chiarire dubbi circa gli obblighi che comporta la suddetta legge, alle ore 16 dei seguenti giorni: 14 e 28 marzo 1968; 18 aprile 1968; 2, 16 e 30 maggio 1968.

«Altri eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l'Associazione nazionale famiglie adottive ed affilanti. È dovere di coloro che si occupano dei minori realizzare un equilibrato sviluppo della loro personalità ed un adeguato inserimento nella società. Questa meta è difficilmente raggiungibile quando il minore ha sofferto gravi carenze affettive; si auspica, pertanto, una pronta applicazione della legge che ha come obiettivo il bene del minore e il suo diritto ad essere inserito in una famiglia che lo accoglia come proprio figlio».

Purtroppo, a quanto mi risulta, nessun'altra Diocesi aveva assunto iniziative per promuovere la corretta e tempestiva attuazione della legge sull'adozione speciale, con le conseguenti gravi ripercussioni sui bambini istituzionalizzati e privi di adeguati sostegni familiari.

Le parole lungimiranti di Paolo VI

Estremamente importanti erano state le parole pronunciate da Paolo VI ai Superiori Maggiori d'Italia riportate dall'Osservatore romano del 14 novembre 1969: «Oggi una più accentuata sensibilità pone in discussione, sia pure marginalmente per ora, talune di queste forme assistenziali, sottolineando la prevalenza del dovere di giustizia su quello della carità, e chiedendo che sia salvaguardato al massimo il sacro carattere della dignità umana: questo accresciuto senso di gelosa autonomia richiederà certamente un continuo controllo sui criteri da seguire dai vostri istituti nel compimento delle loro attività caritative di assistenza e di beneficenza; esigerà senza dubbio una sempre più aggiornata qualificazione personale ed un opportuno adeguamento delle strutture alle nuove responsabilità affinché tale missione sia adempiuta con frutto; bisognerà assolutamente lasciare quelle forme che fanno di imposizione, di paternalismo come di improvvisazione, di leggerezza e di impreparazione. Spetta ai Vescovi sostenere e vigilare i religiosi in questa amplissima e delicata attività; così pure ci si dovrà scrupolosamente ed esemplarmente attenere alle disposizioni dell'autorità civile per quanto riguarda l'esecuzione delle leggi vigenti».

Trasmissioni televisive

Anche negli anni '60 era praticata la censura da parte dei responsabili della televisione. A questo riguardo ricordo che su *L'Espresso* del 5 novembre 1967 era stata pubblicata una lettera di Eros Tamisari, invitato quale responsabile della sezione laziale dell'Anfaa dalla redazione di "Cordialmente" a partecipare al dibattito televisivo del 10 ottobre 1967.

Scriveva Tamisari: «Iniziavo il mio intervento rispondendo alla signora Sampò circa gli adempimenti necessari per adottare (domanda corredata di vari documenti indirizzata ad uno o più Tribunali per i minori). Proseguivo poi denunciando la carenza di magistrati, di servizi sociali e mezzi dei Tribunali minorili ai quali con la nuova legge sull'adozione è demandato l'affidamento preadottivo dei minori ricoverati o meno in istituto. Con la notevole nuova mole di lavoro che la legge sull'adozione aggiungeva ai normali compiti civili e penali del magistrato si aveva la spiegazione del perché, a tre mesi dell'entrata in vigore di tale legge, non si avesse notizia di alcun decreto di adozione speciale finora pronunciato. Accennavo quindi ai pericoli che presentava l'ultimo comma dell'articolo 6 delle norme transitorie sull'adozione il quale prevede, nel caso di minori riconosciuti o legittimi già adottati con l'adozione ordinaria, il consenso da parte dei genitori naturali, ove esistano, perché i genitori adottivi possano avvalersi delle nuove disposizioni di legge. Infatti tale consenso crea le premesse per un ricatto a tutto danno della famiglia adottiva. Prendendo lo spunto dal breve filmato visto in precedenza, in cui entrambi i coniugi intervistati avevano richiesto in adozione una bambina, chiudevo il mio intervento accennando al fatto che il sesso non dovesse avere alcuna importanza se si considerava l'adozione un atto d'amore, un dare una famiglia a chi, non per sua colpa, ne era privo. Tutto quello che ho descritto, veniva tagliato dalla trasmissione serale di "Cordialmente" lasciando del mio intervento la sola risposta alla domanda della signora Sampò. Ben poca cosa se gli intendimenti della redazione erano quelli di informare il pubblico sulle ragioni per cui è divenuto impossibile avere in affidamento preadottivo un minore».

Fra le trasmissioni andate in onda dopo l'approvazione della legge 431/1967 segnalo le seguenti:

- **8 marzo 1968** - "Tv7", durata 17' e 15". Intervista ad una coppia di coniugi che intende adottare, nonché al Sottosegretario alla sanità On. Maria Pia Dal Canton, al Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano Luigi d'Orsi e al Presidente dell'Anfaa sulle difficoltà di applicazione della legge sull'adozione speciale. Nel resoconto apparso su *La Brianza* del 22 marzo 1968, veniva rilevato che «*quanti hanno assistito la sera del giorno 8 u.s. al settimanale televisivo "Tv7", saranno stati certamente presi da un moto spontaneo di sacrosanta indignazione (...). Man mano che il servizio mostrava le sue immagini e i vari interventi, sorgeva come una valanga l'indignazione, lo stupore, la collera e la tenerezza*». Amare le considerazioni dell'Autore: «*I brefotrofi continuano ad essere strapieni di bimbi abbandonati, gli istituti per i figli della provvidenza prosperano e si ingrandiscono. Ma i coniugi desiderosi di dare una famiglia ad un bimbo si sentono ancora ripetere che bimbi non ce n'è*». A sua volta il *Messaggero* di Roma del 9 marzo 1968 scriveva quanto segue: «*Gli istituti che hanno la custodia dei bambini hanno una paura terribile di rimanere senza "lavoro" (...). Perché gli istituti che erano 1.588 nel 1963 (...) vivono alle spalle di questi infelici orfanelli e trovatelli e non vogliono perdere i loro guadagni*»;

- **19 ottobre 1968** - "Sette giorni al Parlamento". Il giornalista Giulio Morelli intervista il Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino, che estende la sua giurisdizione su tutto il Piemonte e la Valle d'Aosta. La sede è un vecchio stabile della periferia di Torino e si compone di quattro locali in tutto, in cui dovrebbero trovare posto 3 magistrati e 18 giudici onorari. Il Presidente del Tribunale per i minorenni aveva precisato in particolare che scarsa era la collaborazione «*degli operatori che sono chiamati dalla legge quali ausiliari dell'organo centrale che è appunto il Tribunale per i minorenni. Intendo riferirmi ai Giudici tutelari e agli enti che presiedono alla protezione e all'assistenza dell'infanzia e poi a tutto il sottofondo, il pulviscolo di istituti privati che rendono assistenza ai minori, ma che si preoccupano anche della propria sopravvivenza materiale*» (9). Il signor

Fornaro di Vercelli aveva riferito in merito alle gravi carenze dei Giudici tutelari che «*a distanza di mesi dall'entrata in vigore della legge [431/1967, n.d.r.], non avevano ancora disposizioni, non sapevano neppure che nella Gazzetta ufficiale era uscita questa legge ed ero io che dovevo andare a segnalarlo*». A sua volta il Professore Amos Foa, Direttore sanitario dell'Istituto provinciale per l'infanzia di Torino, aveva dichiarato che, a causa delle carenze relative all'attuazione della legge sull'adozione speciale, «*questi bambini sono costretti ad una permanenza più lunga in istituto. Ora, come tutti sanno, la prolungata permanenza in istituto di bambini in tenera età provoca i danni più o meno gravi della carenza materna e dell'ospedalismo, che si possono riassumere con deviazioni più o meno gravi dell'intelletto e del carattere*».

Promozione di proposte di legge

Tenuto conto delle carenze legislative che ostacolavano la piena e tempestiva applicazione della legge sull'adozione speciale, l'Anfaa aveva promosso la presentazione in Parlamento di alcune proposte di legge, quasi sempre predisponendo la relazione e il testo. Si tratta delle seguenti iniziative:

- **proposta di legge n. 4251** "Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile", presentata alla Camera dei Deputati il 14 luglio 1967 dagli On. Gagliardi, Mattarelli, Toros, Cengarle, Bologna, Sinesio, Simonacci, Semeraro e Cavallari Nerino, così redatta: «*La decisione definitiva che pronuncia l'adozione speciale viene trascritta, a cura del cancelliere del Tribunale per i minorenni, nei registri di stato civile del luogo di nascita dell'adottato e, nel caso di minore di nazionalità straniera, nei registri di stato civile del luogo di residenza degli adottanti al momento della preindicata pronuncia. La trascrizione enuncia il giorno e il luogo della nascita, il sesso del bambino e il suo prenome, così come risultano dal decreto di adozione, i prenomi, i nomi, la data e il luogo di nascita e la residenza degli adottanti. Essa non contiene alcuna indicazione relativa alla filiazione reale del bambino. La trascrizione tiene luogo dell'atto di nascita del bambino. L'atto di nascita originario viene contrassegnato con la menzione*

(9) Il resoconto stenografico della trasmissione Tv "Sette giorni al Parlamento" del 19 ottobre 1968 è stato pubblicato sul n. 7, 1969 di *Prospettive assistenziali*.

“adozione” ed è considerato nullo». Questa proposta di legge non è mai stata presa in considerazione dal Parlamento;

• **proposta di legge n. 839** “Personale di servizio sociale per gli uffici tutelari”, presentata alla Camera dei Deputati il 16 gennaio 1969 dagli On. Mussa Ivaldi Vercelli e Guerrini Giorgio. Il testo era il seguente: «*Ogni amministrazione provinciale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà mettere a disposizione dei Giudici tutelari almeno due assistenti diplomati dalle scuole di servizio sociale, provvedendo, ove del caso, alla loro assunzione. Tali assistenti sociali dovranno dare ai Giudici tutelari la collaborazione tecnica richiesta dalle attribuzioni ad essi giudici affidate, nell'ambito del territorio provinciale, in materia di tutela, curatela, affiliazione, adozione speciale e per i provvedimenti di cui all'articolo 361 del Codice civile*». Anche questa iniziativa non ha avuto alcun seguito;

• **proposta di legge n. 899** “Esenzioni in materia di adozioni speciali”, presentata alla Camera dei Deputati il 24 gennaio 1968, dagli On. Foschi e Bodrato, il cui articolo unico prevedeva quanto segue: «*Gli atti relativi alla dichiarazione di adottabilità, all'affidamento preadottivo, all'adozione speciale di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 431, ivi compresi le istanze di revoca, le opposizioni ed i ricorsi, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro, dai diritti di cancelleria e, se presentati senza l'assistenza di un legale, al versamento alla cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori. Le spese per pubblicazioni di decreti sui giornali, per notifiche con lettera raccomandata, per perizie e trasferte e le altre spese relative agli atti di adozione speciale sono a carico dell'erario*». Lo scopo della proposta di legge n. 899 era stato raggiunto con l'emanazione della circolare del Ministro delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, n. 12 del 1° marzo 1969, n. 515264;

• **proposta di legge n. 1409** “Ristrutturazione dei Tribunali e delle Procure per i minorenni”, presentata alla Camera dei Deputati il 7 maggio 1969 dagli On. Foschi, Bodrato e altri con lo scopo di ottenere l'istituzione dei Tribunali e delle Procure per i minorenni in ogni capoluogo di provincia e il trasferimento a detti organismi

delle competenze degli uffici del Giudice tutelare. Anche questa proposta non è stata presa in esame dal Parlamento;

• **proposta di legge n. 1652** “Istituzione obbligatoria del servizio sociale da parte delle Province”, presentata alla Camera dei Deputati dall'On. Foschi per l'assunzione da parte delle Province, che in quegli anni avevano rilevanti competenze in materia di assistenza, «*di assistenti sociali, di psicologi, di pedagogisti, di educatori, di neuropsichiatri infantili e dell'altro personale specializzato per l'assistenza ai minori, alle gestanti e madri di cui al regio decreto 8 maggio 1927, n. 798*». Per quanto concerne gli oneri economici la proposta dell'On. Foschi prevedeva che il Ministero delle finanze devolvesse «*in esclusiva fino ad un massimo di lire tre milioni all'anno per ogni persona assunta, gli utili delle lotterie nazionali, ripartiti in base al personale assunto, tenuto conto dell'effettiva entrata in servizio*». Contro la proposta di legge n. 1652 si erano schierati sia il Ministro dell'interno Franco Restivo, che con lettera del 21 marzo 1969 avanzava il solito pretesto della «*grave situazione finanziaria degli enti provinciali [che] non consente, per il momento, alcuna deroga alle disposizioni vigenti in materia di assunzione del personale*», nonostante che l'Uipdm avesse rilevato che «*il costo economico di un bambino ricoverato in istituto per quindici anni è (...) di almeno sette milioni e seicentosessantacinque mila*» e che era «*sufficiente che un assistente sociale affidi un bambino ogni anno perché il suo stipendio sia ampiamente compensato*». La posizione nettamente negativa del Ministro dell'interno era stata sostenuta anche dal Presidente nazionale dell'Unione delle Province italiane, Marcello Olivi, con lettera del luglio 1970, prot. 7471/9/70, inviata a tutti i Presidenti delle Province. Di conseguenza il Parlamento non aveva nemmeno messo la proposta all'ordine del giorno;

• **proposta di legge n. 1731** “Disposizioni in materia di assegni familiari e di prestazioni mutualistiche a favore dei minori affidati”, presentata alla Camera dei Deputati il 23 luglio 1969 dall'On. Janniello con lo scopo di estendere ai minori affidati le disposizioni in materia di assegni familiari e di prestazioni mutualistiche.